

- di possedere e condurre i terreni sopra individuati sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali (art. 2.135 Codice Civile)

Si impegna a fornire l'eventuale documentazione che l'ufficio ritenesse necessaria.

Casapinta,.....

FIRMA

- (1) Coltivatore diretto: soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e tale che la sua forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
- (2) Imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004: soggetto che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale di lavoro.
Per ulteriori ragguagli si rimanda al testo integrale dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004.

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica , non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.